



Regolamento
Generale
del
Corpo Volontario

Approvato dall'Assemblea Generale del

15 APRILE 2012

Sommario

ART. 1	5
CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI ASSOCIATIVI E COMPORTAMENTO ETICO	5
ART. 2	5
OBIETTIVO ED APPLICAZIONE.....	5
ART. 3	6
STRUTTURA DEL COMANDO GENERALE	6
ART. 4	7
RUOLI DEL CORPO VOLONTARIO.....	7
ART. 5	7
NORME DI AMMISSIONE AL CORPO VOLONTARIO (Allievo/Allieva).....	7
ART. 6	9
NORME D'AMMISSIONE DEL SOCCORRITORE	9
ART. 7	10
CORSI DI FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE.....	10
ART. 8.....	10
MILITE E AUSILIARIA	10
ART. 9	11
CAPI SERVIZIO.....	11
ART. 10	11
AUTISTI.....	11
ART. 11	12
CAPI SQUADRA - VICE CAPI SQUADRA.....	12
ART. 12	13
COMANDANTE DI SEZIONE.....	13
ART. 13	14
VICE COMANDANTE - VICE COMANDANTI DI SEZIONE.....	14
ART. 14	14
RISERVA D'UFFICIO, SERVIZIO ATTIVO	14
ART. 15	15
LIMITI DI ETA'	15
ART. 16	16
SERVIZIO CIVILE.....	16

ART. 17	17
ASSEMBLEA DEL CORPO VOLONTARIO	17
ART. 18	18
ADDETTO AI SERVIZI FERIALE (DIURNO)	18
ART. 19	18
NORME SANITARIE.....	18
ART. 20	19
OBLAZIONI	19
ART. 21	19
ASSICURAZIONI	19
ART. 22	19
ASSISTENZA RELIGIOSA	19
ART. 23	20
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	20
ART. 24	23
TUTELA DELL'IMMAGINE ASSOCIATIVA.....	23
ART. 25	26
GRUPPO GIOVANI	26
ART. 26	27
CORPO VOLONTARIO AUSILIARIO.....	27
ART. 27	27
QUOTE SOCIALI.....	27
ART. 28	28
RICONOSCIMENTI.....	28
ART. 29	28
SANZIONI DISCIPLINARI.....	28
ART. 30	30
TRASFERIMENTI.....	30
ART. 31	31
POSSIBILITA' DI EFFETTUARE SERVIZI IN ALTRE SEZIONI.....	31
ART. 32	32
DIMISSIONI	32
ART. 33	32
PASSAGGIO DA VOLONTARIO A DIPENDENTE	32
ART. 34	32
REGISTRO SOCI	32

ART. 35 32
APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO..... 32

ART. 1

CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI ASSOCIATIVI E COMPORTAMENTO ETICO

E' preciso dovere di ogni volontario conoscere e rispettare sia tutti gli articoli del presente regolamento sia quelli dello Statuto dell'Associazione.

I Volontari hanno, inoltre, il dovere di collaborare, nei limiti delle proprie disponibilità, al funzionamento della Croce Bianca Milano, prestando con continuità e impegno la propria opera nei settori di attività prescelti, secondo le indicazioni di servizio minime previste dai singoli Responsabili di Settore.

ART. 2

OBIETTIVO ED APPLICAZIONE

Obiettivo del presente Regolamento Generale (di seguito anche: "Regolamento" e/o "RG"), in ottemperanza a quanto disposto dai punti 3) e 4) dell'art. 8 e dagli ultimi due capoversi dell'art. 15 dello Statuto dell'Associazione, è stabilire modi, metodi e procedure organizzative e comportamentali per favorire un efficace ed efficiente funzionamento della Croce Bianca Milano a livello generale.

Il Comando Generale redige le Norme di Attuazione del RG e il Gruppo Comando, dallo stesso nominato, bada a fare applicare e a gestire le specifiche operative per i propri settori d'interesse.

Il presente RG deve essere osservato in ogni sua parte da tutti i Volontari con riferimento anche agli allegati e/o disposizioni permanenti di servizio che lo accompagnano e che sono da considerarsi parte integrante dello stesso; si evidenzia come lo stesso dovrà essere tenuto in considerazione anche dal personale dipendente e in servizio civile, oltre che dai frequentatori occasionali della Croce Bianca Milano, per quanto concerne le norme di comportamento generale e le regole a esso collegate.

Eventuali termini contrattuali e/o convenzionali con Enti o Istituzioni integrano in toto e limitatamente alla durata degli stessi quanto non disciplinato nel presente RG.

Il presente RG tiene conto delle norme nazionali, dei regolamenti e delle Delibere Regionali in materia di volontariato, da intendersi nella loro accezione più ampia. Il RG potrebbe subire, nel corso del tempo, delle modifiche al fine di integrarsi con quanto di nuovo sarà stabilito dalle Istituzioni. Tali adeguamenti, così come qualsiasi altra variazione operativa si rendesse necessaria, potranno essere recepiti tramite apposite note operative emanate dal Comando Generale sempreché non il contrasto con le norme contenute nel presente RG.

ART. 3

STRUTTURA DEL COMANDO GENERALE

- 3.0 Il Comandante Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva, si rapporta col Presidente Generale e risponde del suo operato alla Giunta Esecutiva stessa. Ha la responsabilità di tutto il Corpo Volontario in particolare curando il collegamento e il coordinamento dei Corpi Volontari delle singole Sezioni. Emanando disposizioni di servizio e norme attuative
- 3.1 Il Comandante Generale è coadiuvato da Volontari da lui stessi nominati nel numero ritenuto opportuno e che compongono il Gruppo Comando ai cui componenti vengono affidate specifiche deleghe di settore.
- Fra i componenti del Gruppo Comando il Comandante Generale, ove lo ritenga opportuno, designa – fissandone i compiti – uno o più Vicecomandanti Generali allo scopo di essere direttamente coadiuvato nelle sue funzioni e, in sua assenza, di essere rappresentato: a quest'ultimo fine, in caso di più Vicecomandanti Generali, uno verrà designato come Vicecomandante Generale Vicario.
- Operando nell'ambito del Gruppo Comando decadono per revoca della nomina e comunque al termine del mandato del Comandante Generale. E' scelta del Comandante Generale affidare a un Vice Comandante Generale la delega alla Formazione Tecnica (di seguito anche "FT"). Il Vice Comandante Generale con delega alla FT ricopre anche il ruolo di Direttore del CeFRA salvo che il Comandante Generale ritenga opportuno ricoprire lui stesso questo incarico.
- 3.2 Il Vice Comandante Generale (o più di uno) ha, a sua volta, la facoltà di nominare, per quanto concerne il proprio settore d'interesse, in accordo col Comandante Generale, dei Responsabili di zona che, ove esistenti, dirigano il settore al quale sono preposti, rispondendo della loro attività direttamente al Vice Comandante Generale che li ha nominati.
- 3.3 Il Direttore del CeFRA Croce Bianca Milano deve identificare e nominare un Responsabile Provinciale della Formazione per ogni area territoriale di competenza delle relative AAT 118 territoriali
- 3.4 Il Responsabile Provinciale della Formazione Tecnica deve mantenere i rapporti con l'AAT di competenza ed essere per la stessa, in subordine al Direttore del CeFRA Croce Bianca Milano, l'unico Referente Associativo in merito all'attività didattica, informativa e formativa che sarà sua cura promuovere, organizzare, gestire, verificare e controllare fra le Sezioni di sua competenza, coordinando i Responsabili della Formazione Tecnica di Sezione che assumono l'incarico di Responsabile sede locale CeFRA
- 3.5 Il Responsabile Provinciale della Formazione Tecnica deve svolgere servizio attivo, salvo impossibilità per brevi periodi, purché autorizzati dal Comandante Generale, e possedere tutte le

qualifiche tecnico professionali che il ruolo prevede. E' fatto divieto al Responsabile della Formazione Tecnica e ai Responsabili Provinciali di ricoprire qualsiasi incarico all'interno della propria Sezione ad eccezione del ruolo di Istruttore, salvo diversa autorizzazione del Comandante Generale.

ART. 4

RUOLI DEL CORPO VOLONTARIO

(Militi e Ausiliarie, secondo la definizione storica, con l'aggiunta di altri)

Il Corpo Volontario è così composto:

- A) Componenti del Corpo Volontario Ausiliario
- B) Centralinisti
- C) Allievi in formazione
- D) Soccorritori e addetti al servizio di trasporto
- E) Capi Servizio (referente del servizio secondo la definizione regionale)
- F) Autisti
- G) Vice Capi Squadra
- H) Capi Squadra
- I) Vice Comandante
- J) Comandante
- K) Vice Comandante Generale
- L) Comandante Generale

M) Fanno inoltre parte del Corpo Volontario dell'Associazione anche tutti coloro che, pur al di fuori del servizio operativo connesso al primo soccorso, svolgono attività non retribuita con riferimento agli incarichi associativi previsti nello Statuto e nei Regolamenti e con riferimento alle funzioni parimenti previste dall'Associazione e attribuite ai singoli incaricati da parte degli Organi Associativi competenti.

Per quanto riguarda le qualifiche di cui ai punti G) e H), i Comandanti di Sezione hanno la facoltà di adattare le denominazioni degli incarichi alle particolari esigenze delle singole Sezioni.

ART. 5

NORME DI AMMISSIONE AL CORPO VOLONTARIO (Allievo/Allieva)

5.1 Può fare domanda d'ammissione al Corpo Volontari chiunque abbia compiuto il 18° anno di età, di provata buona condotta morale e civile e che non presti servizio attivo presso altre

Associazioni che svolgano attività di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza
SALVE LE DEROGHE PREVISTE DALL'ART. 31.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- 1) Le fotografie formato tessera nel numero richiesto dalla Sezione interessata.
- 2) Certificato medico d'idoneità psico fisica al servizio cui il candidato aspira e sottoporsi a tutti gli altri accertamenti specifici richiesti dalla Direzione Sanitaria Generale a suo insindacabile giudizio.
- 3) Casellario giudiziale e carichi pendenti richiesti per fini amministrativi (non sono ammesse autocertificazioni neppure per qualsiasi altro certificato che l'Associazione dovesse richiedere).
- 4) Modulo d'iscrizione unificato contenente le dichiarazioni con le quali il candidato:
 - si impegna a prestare il servizio gratuitamente (art. 10 Legge Regione Lombardia 17 Febbraio 1986 n. 5);
 - s'impegna a fare tutte le vaccinazioni e gli accertamenti specifici richiesti dalla Direzione Sanitaria Generale;
 - s'impegna a non fare alcun tipo di servizio presso altri Enti di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza fintanto che lo stesso è inquadrato nel Corpo Volontario dell'Associazione (salvo le deroghe previste dal presente RG all'art. 31);
 - presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente per finalità associative, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/03 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" a tutela della privacy.
 - dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa sulla sicurezza 81/08.

5.2 Le dichiarazioni contenute in detto modulo possono essere modificate mediante delibera della Giunta Esecutiva per essere adattate a eventuali variazioni legislative/operative.

5.3 Se la domanda è accettata dal Comandante di Sezione, segue un colloquio con lo stesso. Una volta ottenuta l'approvazione, il candidato può iniziare l'iter formativo previa visita medica a cura della Direzione Sanitaria di Sezione che, in tal caso, bada a intestargli una scheda sanitaria.

5.4 L'allievo/a deve obbligatoriamente frequentare i corsi previsti per le funzioni che assolverà secondo le disposizioni del Comando Generale (Norme operative).

5.5 L'allievo/a in formazione ha l'obbligo di svolgere servizio attivo con regolarità, allo scopo di poter mettere in pratica quanto appreso durante il corso. L'entrata in servizio avverrà non appena saranno state soddisfatte le condizioni previste dalle note operative del Comando Generale in ragione dei ruoli che ricoprirà.

5.6 Trascorsi almeno sei mesi dall'accettazione della domanda l'Allievo/a che lo meriti può essere proposto dal Comandante al Consiglio di Sezione per l'attribuzione della qualifica di Socio.

Ove l'allievo/a non divenuto Socio non risulti idoneo per spirito, capacità, disciplina, comportamento e frequenza, può essere dimesso dall'Associazione con semplice provvedimento del Comandante di Sezione.

Ogni Iscritto assicura in servizio la propria efficienza psicofisica; garantisce di non essere sotto effetto di alcool, droghe o farmaci in grado di alterare le facoltà mentali, o il normale grado di vigilanza, attenzione e concentrazione, allo scopo di mantenere piena affidabilità per il regolare andamento del servizio.

ART. 6

NORME D'AMMISSIONE DEL SOCCORRITORE

Il soccorritore che presenta domanda di ammissione presso la nostra Associazione e che presta attività di volontariato in altri Enti/Associazioni, deve documentare tale appartenenza e le qualifiche in possesso, compresa la certificazione regionale, presentando gli originali degli attestati oltre alla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.

Se la valutazione della domanda di ammissione e delle qualifiche presentate viene ritenuta positiva dal Comandante/Presidente di Sezione, il soccorritore può entrare in Croce Bianca Milano con la qualifica di Soccorritore (già Milite/Ausiliaria), ma deve sostenere comunque, entro i 6 mesi di prova, una valutazione globale finale da parte del Responsabile di Formazione Tecnica di Sezione prima che il Consiglio di Sezione si esprima in ordine alla sua ammissione alla qualifica di Socio.

ART. 7

CORSI DI FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

L'Associazione promuove e cura i corsi di addestramento e aggiornamento di tutto il personale volontario in servizio attivo.

I Comandanti di Sezione sono responsabili della gestione organizzativa dei corsi, ne curano i tempi e i modi di attuazione, attenendosi alle disposizioni del CeFRA e della Direzione Sanitaria Generale.

Il Comando generale provvede ad emanare i regolamenti relativi ad ogni tipologia di corso e le modalità di svolgimento degli stessi tramite opportune Note operative.

ART. 8

MILITE E AUSILIARIA

I Volontari, impegnati a prestare la loro opera secondo lo spirito dell'Associazione in tutte le attività loro affidate, conservano la denominazione storica di Militi e Ausiliarie, secondo le tradizioni Associative.

Devono sempre uniformare il loro comportamento ai principi e ai criteri dello Statuto e alla caratteristica fondamentale dell'Associazione, costituita dallo schietto spirito di carità cristiana nell'assistenza spirituale e materiale, dal rispetto e fraterna cordialità verso i colleghi, dal senso di disciplina.

ART. 9 CAPI SERVIZIO

Il Capo servizio (“Referente del servizio” secondo la definizione regionale) ha tra i suoi incarichi:

- il coordinamento dell’equipaggio (aspetto gestionale nell’espletamento del servizio) e la supervisione tecnica con particolare riferimento all’allievo in formazione cui a fine turno dovrà compilare il libretto personale;
- il controllo dei mezzi e delle attrezzature di servizio.

Il Milite o l’Ausiliaria possono ricoprire questo incarico dopo aver frequentato con esito positivo il corso specifico previsto dal Comandante Generale nelle opportune note operative redatte secondo le linee validate dal CeFRA per ciò che riguarda il primo soccorso, e dopo la registrazione del conseguimento della qualifica da parte degli organismi centrali.

Requisiti necessari, per aspirare a questo incarico, sono:

- 1) qualifica di Milite/Ausiliaria da almeno 1 anno
- 2) aver compiuto il ventunesimo anno d’età
- 3) aver maturato a insindacabile giudizio del Comandante, sentito il parere del Responsabile Sede Locale CeFRA, un’adeguata esperienza di servizio attivo.

La candidatura dovrà pervenire al Comandante o al Responsabile della Sede Locale CeFRA a cura dell’interessato o del suo Capo Squadra.

ART. 10 AUTISTI

Il Milite o l’Ausiliaria possono ricoprire questo incarico dopo aver frequentato l’iter formativo previsto dal Regolamento Generale Autisti predisposto dal Comando Generale al fine di disciplinare e regolare il settore specifico.

Resta inteso che poiché il Regolamento si basa ovviamente, oltre che sulle scelte associative, sulle norme nazionali, sui regolamenti e sulle Delibere Regionali in materia di volontariato, da intendersi nella loro accezione più ampia, potrebbe subire, nel corso del tempo, delle modifiche al fine di integrarsi con quanto di nuovo sarà stabilito dalle Istituzioni o dall’Associazione. Tali adeguamenti, così come qualsiasi altra variazione si rendesse necessaria, potranno essere recepiti tramite apposite note operative emanate dal Comando Generale.

ART. 11

CAPI SQUADRA - VICE CAPI SQUADRA

I Capi Squadra e i Vice Capi Squadra, scelti fra tutti i membri del Corpo Volontario, sono nominati dal Comandante di Sezione e decadono dal loro incarico per revoca della nomina da parte del Comandante e comunque al termine del mandato del Comandante medesimo. I Vice Capi Squadra coadiuvano o sostituiscono in caso di assenza i Capi Squadra, assumendone le funzioni.

Solo in casi particolari e per reali esigenze organizzative di Sezione, definite di volta in volta dal Comandante, i compiti del Capo Squadra possono essere svolti dal Capo Servizio di turno.

I compiti del Capo Squadra e del Vice Capo squadra sono:

1. Occuparsi dell'efficienza e della disciplina della Squadra assicurandosi che i presenti mantengano sempre un comportamento rispettoso delle persone e dei locali, specialmente nella fascia oraria 24.00 – 07.00 a tutela del riposo altrui, nel caso specifico, evitando attività rumorose e/o altre azioni che possano arrecare disturbo e/o violazione dei regolamenti comunali emanati in materia, e nel rispetto e nelle regole fissate, eventualmente, dal regolamento condominiale ove la sede trova la propria sistemazione.
2. Accertarsi del corretto utilizzo della sede e della sua pulizia da parte dei volontari presenti.
3. Quando sono di turno, anche se non presenti in sede per motivi di servizio, sono responsabili della sede e dei servizi e devono accertarsi che il centralinista provveda alla compilazione del Registro presenze e attività nonché alle altre registrazioni inerenti i servizi su supporti cartacei e/o elettronici.
4. Possono, esclusivamente per gravi e giustificati motivi, sospendere temporaneamente gli appartenenti al Corpo Volontari dal servizio, con l'obbligo della immediata segnalazione scritta al Comandante non oltre le 24 ore successive.

Gli appartenenti al Corpo che incorrono nel provvedimento di cui al punto 4 non possono svolgere alcun tipo di servizio e frequentare le Sedi dell'Associazione fino al colloquio con il Comandante; quest'ultimo dovrà convocare le parti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

5. Devono seguire la formazione degli Allievi e redigere una relazione scritta sul comportamento disciplinare e tecnico tenuto, sullo spirito associativo dimostrato, sulle attitudini e le capacità evidenziate dagli Allievi medesimi. Detta relazione deve essere trasmessa al Responsabile della Sede Locale CeFRA e deve essere presa-in considerazione al fine dell'ammissione all'esame finale.

6. Devono, coadiuvati dai Capi Servizio – Referenti del servizio di squadra, preparare i Militi e le Ausiliarie al conseguimento della qualifica di Capi Servizio – Referenti del servizio e segnalare, per iscritto, al Comandante il loro parere d' idoneità o meno a svolgere dette mansioni.
7. Devono, coadiuvati dagli Autisti di squadra, preparare i Militi e le Ausiliarie al conseguimento della qualifica di Autista e segnalare, per iscritto, al Comandante il loro parere d' idoneità o meno a svolgere dette mansioni.
8. Devono tenersi aggiornati sulle disposizioni emanate dal Comandante e dal Consiglio di Sezione e renderne partecipi tutti i membri della squadra.

ART. 12

COMANDANTE DI SEZIONE

E' eletto dai Soci a scrutinio segreto e dura in carica 3 anni.

Il Comandante:

- coordina e dirige l'attività del Corpo Volontari di cui è responsabile in primo luogo favorendo lo spirito associativo e curando altresì e avviando iniziative atte a promuovere l' inserimento di nuove leve di concerto con il Consiglio di Sezione e in linea con la politica generale dell' Associazione in questa materia;
- promuove e si accerta che le disposizioni emanate dalla Direzione Sanitaria Generale e dal Comando Generale siano applicate;
- cura e regola la disciplina e ne ha la responsabilità;
- può nominare addetti di settore, secondo le esigenze della Sezione; tali addetti, ove esistenti, si occupano esclusivamente del settore al quale sono designati e rispondono del loro operato direttamente al Comandante;
- ha la responsabilità, congiuntamente al Direttore Sanitario di Sezione per quanto di competenza, della formazione tecnica di tutto il personale volontario in servizio attivo e, congiuntamente al Consiglio e all' Assistente Ecclesiastico di Sezione, della formazione etica; ciò anche di concerto con strutture esterne appositamente a ciò deputate;
- verifica che tutto il personale volontario in servizio attivo si attenga alle procedure Associative previste sia per ciò che riguarda i protocolli d' intervento sia per ciò che riguarda la dotazione di attrezzature a bordo dei mezzi e il loro corretto utilizzo;
- convoca periodicamente (almeno una volta all' anno) l' Assemblea del Corpo Volontario;
- può emanare delle disposizioni permanenti di servizio aventi lo scopo di disciplinare l' organizzazione operativa della propria Sezione purché non siano in contrasto con lo Statuto e i Regolamenti dell' Associazione, comunicandole al Comandante Generale col quale si

coordina costantemente al fine di mantenere unitaria la linea dell'Associazione nei rapporti che la stessa intrattiene con le proprie risorse umane.

Il Comandante non può permanentemente trasferire le sue funzioni a uno dei Vice Comandanti per un periodo superiore ai trenta giorni se non con l'autorizzazione del Comandante Generale che si esprimerà dopo aver sentito il Consiglio di Sezione.

ART. 13

VICE COMANDANTE - VICE COMANDANTI DI SEZIONE

Sono nominati dal Comandante secondo le esigenze della Sezione e decadono per revoca della nomina e comunque al termine del mandato del Comandante. Il Vice Comandante, in caso d'impedimento del Comandante, assume tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Sostituisce il Comandante anche nelle riunioni del Consiglio di Sezione, con voto deliberante. Qualora vi fossero più Vice Comandanti, il Comandante designa, o in via generale o di volta in volta, chi ha l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di rappresentarlo nelle riunioni di Consiglio.

ART. 14

RISERVA D'UFFICIO, SERVIZIO ATTIVO

La riserva deve essere richiesta per iscritto al Comandante che la concede, specificando il periodo, a proprio insindacabile giudizio a quei Volontari che:

- per ragioni di salute (che il volontario ha sempre l'obbligo di comunicare) non possono prestare servizio attivo; dette ragioni devono essere comprovate da un certificato medico che va inviato al Direttore Sanitario di Sezione, il quale esprimerà al Comandante di Sezione il proprio parere in merito;
- per impegni di studio o lavoro o per altre fondate ragioni devono assentarsi dal servizio per un periodo superiore a 2 mesi.

Il Comandante, inoltre, colloca (sempre a suo insindacabile giudizio) in riserva, con provvedimento d'ufficio, il Volontario/a che non mantenga una costante frequenza ai turni.

I Volontari collocati nel ruolo della riserva per riprendere il servizio attivo devono fare richiesta scritta al Comandante; solo dopo che quest'ultimo avrà concesso l'autorizzazione, per iscritto e l'abbia esposta all'Albo, potranno riprendere servizio attivo.

La riserva può essere concessa per un periodo massimo di mesi 12.

Eventuali ulteriori proroghe e la relativa durata possono essere concesse per comprovati motivi dal Comandante di concerto con il Direttore Sanitario secondo le rispettive competenze.

Se il periodo di riserva, o comunque d'inattività dal servizio attivo, è compreso fra 3 e 12 mesi il Soccorritore, prima di riprendere il servizio attivo, deve obbligatoriamente compiere il percorso "PROCEDURA PER RIENTRO DA RISERVA" emanato dal Comando Generale.

Superati i 12 mesi di riserva, o comunque d'inattività dal servizio attivo, l'eventuale qualifica di Capo Servizio e di Autista acquisita prima del periodo di riserva decade e per poterla riacquisire il Milite/Ausiliaria deve ripercorrere l'intero iter formativo.

Se il periodo di riserva, o comunque d'inattività dal servizio attivo, è compreso fra 12 e 24 mesi il Soccorritore, prima di riprendere il servizio attivo, deve obbligatoriamente compiere il percorso "PROCEDURA PER RIENTRO DA RISERVA superiore ai 12 mesi" emanato dal Comando Generale.

Se il periodo di riserva, o comunque d'inattività dal servizio attivo, supera i ventiquattro mesi, il Milite/Ausiliaria può rientrare in servizio attivo solo con la qualifica di allievo in formazione e deve obbligatoriamente ripercorrere tutto l'iter formativo dell'Associazione.

Il Comandante ha la facoltà di dimettere d'ufficio dal Corpo Volontario i Militi e le Ausiliarie che non riprendano il servizio attivo entro 15 giorni dal termine del periodo di riserva loro assegnato.

L'eventuale successivo reintegro nel Corpo avviene a insindacabile giudizio del Comandante.

La riserva non può essere concessa agli Allievi.

ART. 15

LIMITI DI ETÀ

I Volontari che hanno compiuto il 65° anno di età se lo desiderano e se il Comandante di Sezione con provvedimento scritto motivato, sentito il parere del Direttore Sanitario di Sezione, li ritenga idonei possono proseguire nell'attività svolta fino a quel momento, con un rinnovo annuale fino al compimento del 70° anno.

Il Comandante, sentito il parere del Direttore Sanitario di Sezione, può stabilire, secondo i compiti loro affidati, un limite di età più elevato di quelli sopra citati, ad eccezione della guida di Ambulanze, per i Volontari non addetti al servizio di emergenza.

Copia dell'autorizzazione annuale rilasciata dal Comandante e dal Direttore Sanitario deve essere conservata nella cartella personale del Volontario.

ART. 16

SERVIZIO CIVILE

I Volontari che svolgono Servizio Civile presso altri Enti possono fare servizio in Associazione solo a seguito di autorizzazione scritta rilasciata dal responsabile dell'Ente cui appartengono.

Chi svolge, invece, Servizio Civile assegnato alla Croce Bianca Milano osserva lo Statuto dell'Associazione, il presente RG e le norme attuative.

ART. 17

ASSEMBLEA DEL CORPO VOLONTARIO

E' indetta e convocata dal Comandante di Sezione per mezzo di lettera personale, inviata anche a mezzo di posta elettronica, ovvero con avviso esposto all'albo.

La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno 15 giorni, salvo comprovate ragioni di particolare urgenza.

Copia della convocazione contenente anche l'ordine del giorno deve essere inviata al Comando Generale.

All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i Volontari che abbiano ottenuto la qualifica di Socio.

Tutti gli altri appartenenti all'Associazione possono partecipare alla riunione con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea del Corpo Volontario è organo:

- consultivo del Comando;
- deliberativo solo in occasione dell'elezione dei componenti della Cassa Mance.

Detta Assemblea ha inoltre potere deliberativo sugli argomenti posti, dal Comandante o dalla Cassa Mance, all'ordine del giorno con la specificazione preventiva che l'opinione del Corpo Volontario è richiesta con valore deliberante.

L'Assemblea del Corpo Volontario può essere convocata, in via straordinaria, dal Comandante Generale.

ART. 18

ADDETTO AI SERVIZI FERIALI (DIURNO)

Nelle ore diurne dei giorni feriali la responsabilità della sede, dei servizi, della disciplina e della pulizia della sede sono affidate a un addetto ai servizi feriali nominato dal Presidente di Sezione sentito il Comandante.

Gli appartenenti al Corpo Volontario, che possono svolgere servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, anche se normalmente inquadrati in altre squadre o mansioni, devono attenersi alle disposizioni che sono loro impartite dal citato addetto.

Questi ha anche l'obbligo di segnalare al Comandante, per iscritto, ogni mancanza nella quale i suddetti appartenenti al Corpo incorrano.

Resta comunque inteso che la responsabilità di tutto il personale dipendente fa capo, in generale, al Consiglio di Sezione e, in particolare per ciò che riguarda l'aspetto organizzativo, al Consigliere (la cui scelta può essere estesa, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, anche al Comandante di Sezione) cui tale delega è affidata.

ART. 19

NORME SANITARIE

Il Direttore Sanitario di Sezione può invitare il personale volontario a visita medica o accertamenti sanitari specifici in qualsiasi momento.

Le visite mediche e gli accertamenti richiesti sono necessari per mantenere l'abilitazione al servizio.

Ogni appartenente al Corpo Volontario può richiedere di essere sottoposto in qualsiasi momento a visite mediche di controllo che accertino la sua idoneità al servizio cui è preposto.

Il Comandante attua le disposizioni igienico-sanitarie formulate dal Direttore Sanitario Generale e da quello di Sezione.

Per quanto riguarda specificatamente il ruolo degli Autisti, la Direzione Sanitaria Generale e il Comandante Generale possono emanare direttive particolari riguardo alle attitudini specifiche necessarie per chi deve ricoprire il suddetto ruolo.

ART. 20

OBLAZIONI

Le oblazioni volontarie a qualsiasi titolo ricevute durante il servizio devono essere versate. Esse concorrono alla formazione di un fondo detto "Cassa Mance", la cui amministrazione è demandata a una Commissione, la cui nomina e le cui funzioni sono specificate in un apposito Regolamento che le singole Sezioni sono autorizzate a darsi. Detto Regolamento deve essere approvato dall'Assemblea di Sezione.

ART. 21

ASSICURAZIONI

L'Associazione provvede a coprire con adeguate polizze tutti i membri del Corpo Volontario impegnati nell'espletamento dei servizi, soddisfacendo in tal modo le esigenze assicurative previste dalla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato).

Di ogni sinistro che coinvolga i Volontari impegnati in servizio o nelle manutenzioni dei mezzi dell'Associazione deve essere steso immediato rapporto.

ART. 22

ASSISTENZA RELIGIOSA

L'assistenza religiosa e morale è curata e garantita dall'Assistente Ecclesiastico le cui disposizioni, nella materia che gli è affidata, devono essere osservate da ogni appartenente al Corpo Volontario per quanto di competenza.

ART. 23

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

a) Frequenza e utilizzo dei Locali dell'Associazione

- I membri del Corpo Volontario possono frequentare i locali dell'Associazione senza intralciare il normale svolgimento delle attività.
- E' tassativamente vietato sostare – qualora sia presente nella sede – nel locale adibito a uso "Centralino".
- Non può frequentare i locali dell'Associazione chi è soggetto a provvedimento disciplinare d'interdizione dalla frequenza dei locali dell'Associazione o che sono stati espulsi dall'Associazione stessa.
- E' severamente vietato fumare in tutti i locali della sede, sulle ambulanze e nelle autorimesse, dove tale obbligo è rafforzato per la presenza di materiale infiammabile (carburante, ecc...).

b) Divisa

Il Volontario che svolge servizio operativo deve, durante il proprio turno, indossare la divisa prevista.

La divisa operativa deve risultare omologata secondo le disposizioni Regionali e Nazionali vigenti; la sua fornitura è definita e regolata da apposita delibera del Consiglio Generale ed è così composta:

- Giubbotto
- Pantalone
- Polo Bianca
- Maglione Blu
- Scarponcini antinfortunistici

A ogni Volontario è fatto obbligo di:

- curare l'ordine e la pulizia della divisa;
- mantenere un aspetto personale ordinato e pulito, con capelli raccolti se lunghi;
- non indossare piercing visibili
- tenere un comportamento consono al ruolo e adatto alle varie circostanze;
- non utilizzare la divisa per motivi non inerenti al servizio o attività associative;
- non utilizzare capi personali in sostituzione della divisa;
- tenere esposto sulla divisa il cartellino di riconoscimento e la qualifica;

- non apporre alla divisa distintivi o insegne diversi da quelli previsti o non inerenti al servizio. E' fatto altresì divieto di indossare qualsiasi capo d'abbigliamento non previsto dalla "divisa standard";
- non cedere la propria divisa ad altro volontario.

I Capi Squadra sono autorizzati a vietare l'uscita in servizio ai volontari non in perfetto ordine ovvero a chi non indossa degli adeguati presidi di protezione individuale in conformità alle disposizioni vigenti.

La distribuzione della divisa ai volontari è regolamentata secondo normative interne a ogni sezione. Si specifica, comunque, che la divisa data al volontario rimane di proprietà della Croce Bianca Milano così com'è per il tesserino di riconoscimento e quindi, in caso di dimissione o allontanamento del volontario, entrambi devono essere restituiti alla Sezione di appartenenza.

c) Turni di servizio

La frequenza ai turni di servizio, fissati dal Comando, è obbligatoria e non sono tollerate assenze ingiustificate.

Gli appartenenti al Corpo devono:

- comunicare preventivamente (e comunque non appena è loro nota) l'impossibilità a partecipare a un turno;
- farsi sostituire in caso di assenza per qualunque causa, da almeno un pari grado operativo, attivandosi fattivamente per la ricerca di un sostituto da reperire anche proponendo uno scambio temporaneo di turni.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta una responsabilità disciplinare, mentre i Volontari che sono assenti ingiustificati per 3 turni consecutivi, oltre alle suddette sanzioni, sono automaticamente dimessi dal turno stesso e sospesi cautelativamente dai servizi fino a colloquio con il Comandante.

Ogni Volontario deve prestare la sua opera inserendosi in squadre appositamente organizzate per far fronte a tutte le esigenze del servizio.

E' facoltà del Comandante, per esigenze di organico, trasferire da una squadra all'altra gli appartenenti al Corpo.

d) Squadra notturna.

La squadra notturna non può ospitare, elementi in soprannumero rispetto ai posti letto disponibili. Sul libro delle presenze deve essere annotato il nome dei presenti e il periodo di permanenza di ciascuno nei locali della Sezione.

E' cura del personale del turno di notte ripristinare al mattino l'ordine del posto letto occupato.

e) Equipaggi

Per lo svolgimento dei servizi di emergenza/urgenza l'equipaggio deve essere composto secondo le indicazioni fornite dal Comandante Generale sulla base delle disposizioni vigenti.

ART. 24

TUTELA DELL'IMMAGINE ASSOCIATIVA

Nel vigore dei principi generali di moralità, buona condotta e trasparenza e nel rispetto dell'art. 2 dello Statuto, i volontari sono tenuti al rispetto dei principi e delle norme di seguito elencate.

- 1) È compito specifico degli Organi associativi rappresentare e promuovere all'esterno l'immagine dell'Associazione stessa. In conseguenza di ciò non è consentito pubblicare e/o diffondere per il tramite di qualsiasi strumento elettronico e/o cartaceo materiale, immagini, video, ecc. dai quali si evinca in toto o in parte l'attività di soccorso pubblico prestata da Croce Bianca Milano Onlus in favore di chicchessia. Tale divieto si estende a tutti i servizi che vedono coinvolti volontari e/o mezzi associativi e comunque in tutte le occasioni, ove la pubblicazione o diffusione di materiale, immagini, video, ecc., possa permettere di individuare, anche parzialmente, l'operato di Croce Bianca Milano anche con riguardo ai momenti di vita Associativa.
- 2) Il divieto di cui al punto 1 (uno) si applica anche alla pubblicazione/diffusione tramite forum, network, ecc., salvo quelli espressamente autorizzati da Croce Bianca Milano ovvero quelli Ufficiali Croce Bianca Milano.
- 3) E' fatto divieto a tutti i volontari e ai soci di registrare voci, commenti, dati personali attraverso microfoni, cellulari, registratori e altri dispositivi, scene di servizio e di diffondere le stesse all'interno di canali di comunicazione.
- 4) E' vietato altresì diffondere e/o pubblicare comunicazioni interne di qualsiasi natura (circolari, provvedimenti, decisioni consiliari) salvo nei casi in cui dette pubblicazioni siano previste dalle norme vigenti.
- 5) E' fatto divieto a tutti i volontari di scambiarsi informazioni riservate (convenzioni, rapporti istituzionali, ecc...) con altre persone all'interno di canali di comunicazione aperti a tutti (es. You Tube, Messanger, Facebook, Chat, ecc...), poiché si potrebbe recar danno, anche senza volerlo, l'Associazione stessa, divulgando notizie di carattere riservato.
- 6) E' vietato diffondere con qualsiasi strumento cartaceo/elettronico dati personali e sensibili relativi ai pazienti ovvero a soggetti, enti, associazioni e/o società che collaborano gratuitamente o a titolo oneroso con Croce Bianca Milano.
- 7) E' fatto divieto a tutti i Volontari di divulgare l'immagine della Croce Bianca Milano, anche rilasciando sui canali di comunicazione, testimonianze o immagini relative all'Associazione e alla sua attività salva autorizzazione degli Organi competenti Presidenza Generale ovvero Presidenza sezionale.

- 8) E' vietato trasferire qualsiasi dato o banca dati di Croce Bianca Milano, anche parziale, su supporti removibili, di qualsiasi natura, salvo espressa autorizzazione del Presidente Generale, nel rispetto delle norme vigenti. Tale divieto vige anche nell'ipotesi in cui detti dati trasferiti sul supporto removibile non siano poi elaborati su altri PC.
- 9) Ogni comunicazione scritta (interna ed esterna), inviata o ricevuta attraverso strumenti informatici e fax che riguardi l'Associazione deve essere visionata esclusivamente dagli Organi interni in indirizzo e non può essere divulgata neppure nei contenuti.
- 10) E' vietato utilizzare l'accesso ad Internet da PC Croce Bianca Milano per finalità diverse e/o difformi da quelle associative.
- 11) Non è consentito accedere da PC Associativi a siti non attinenti all'attività di volontariato o soccorso pubblico.
- 12) È consentito l'uso della rete web associativa con strumenti personali del volontario utilizzatore mediante l'uso di password specificamente e personalmente rilasciata dagli Organi sezionali competenti anche allo scopo di identificare (pure a posteriori) l'utilizzatore, diretto responsabile dello strumento in questione.
- 13) Non è consentita la partecipazione, da PC Associativi a Forum, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi.
- 14) Si raccomanda di limitare l'uso del telefono associativo e del fax alle comunicazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di soccorso pubblico ovvero per finalità organizzative interne, salvo casi eccezionali; il Volontario ha il divieto di fare/ricevere telefonate personali sulle linee telefoniche associative.
- 15) E' consentito, sotto la personale responsabilità dei Presidenti di Sezione l'impiego d'immagini tramite i siti Associativi o la stampa locale, fermo restando quanto disposto dal punto 7 del presente articolo.
- 16) E' tassativamente vietato apporre sulla divisa e in qualunque caso utilizzare il logo 118/AREU/Regione Lombardia a qualsiasi titolo salva espressa autorizzazione da parte del Presidente Generale e/o del Comandante Generale.

Ogni singolo Volontario è tenuto al rispetto di queste norme comportamentali. Il mancato rispetto delle indicazioni associative impartite al riguardo comporta l'assunzione diretta da parte del Volontario delle responsabilità civili, penali e disciplinari derivanti da tali condotte e determina, nei casi ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa, la contestabilità a suo carico di tali comportamenti.

Resta inteso che la violazione di tali condotte impone un'assunzione di responsabilità diretta del Volontario per la quale Croce Bianca potrà decidere di tutelarsi nelle sedi e nei modi che riterrà più opportune.

La violazione della presente disposizione sarà sottoposta al vaglio della Commissione di Disciplina.

ART. 25

GRUPPO GIOVANI

I Comandanti di Sezione hanno il compito di definire e organizzare le attività alle quali partecipano (secondo quanto previsto dallo Statuto) gli appartenenti al Gruppo Giovani per la Croce Bianca Milano e cioè coloro che, pur non avendo raggiunto ancora la maggiore età (18 anni), ma avendo compiuto il 16mo anno di età, frequentano – con l'autorizzazione dei genitori – l'Associazione e le sue Sedi per assistere (nonché per partecipare nei limiti delle loro possibilità) alle attività proprie dell'Associazione stessa secondo quanto stabilito dagli Organi associativi competenti (Consiglio e Comandante) sia in via generale sia con riferimento eventuale ad ogni singolo soggetto.

Gli Iscritti al Gruppo Giovani partecipano alle attività culturali, formative teoriche e addestrative (pratiche o di altra natura) e possono frequentare le Sedi Associative; hanno lo scopo principale di far conoscere i molteplici aspetti dell'Associazione, con particolare riguardo ai principi che la animano.

Ai membri del Gruppo Giovani è assolutamente vietato svolgere servizi di qualsiasi tipo a bordo dei mezzi dell'Associazione; unica eccezione è rappresentata dalla partecipazione alle manifestazioni storiche e/o di rappresentanza.

Agli iscritti al gruppo è inibita qualunque attività operativa.

Qualora, una volta raggiunta la maggiore età, l'iscritto al Gruppo Giovani transiti direttamente nel Corpo Volontario con la qualifica di Allievo in Formazione i crediti formativi acquisiti in precedenza sono riconosciuti validi per il proseguimento delle attività istituzionali all'interno della Croce Bianca Milano.

Qualsiasi tipo di esercitazione pratica prevista per il completamento dell'attività formativa deve essere svolta sempre e solo sotto la costante supervisione di un appartenente al Corpo Volontario avente almeno la qualifica di Capo Servizio.

Il Comandante Generale può eccezionalmente autorizzare la loro partecipazione a eventuali esercitazioni a bordo dei mezzi dell'Associazione, in presenza del permesso scritto degli esercenti la potestà dei genitori e in aggiunta ai documenti normalmente richiesti per l'iscrizione all'Associazione.

ART. 26

CORPO VOLONTARIO AUSILIARIO

Gli appartenenti al Corpo Volontario dell'Associazione, diversi dai soccorritori e da coloro che sono indicati nell'art. 4 punto M) del presente Regolamento, compongono il Corpo Volontario Ausiliario.

Il Comandante di Sezione decide a quali attività destinare i Volontari Ausiliari, facendo frequentare loro, se il tipo di attività svolta dovesse richiederlo, i corsi ritenuti necessari.

ART. 27

QUOTE SOCIALI

Gli appartenenti al Corpo Volontario sono tenuti al pagamento della quota sociale di cui all'art. 14 dello Statuto.

Anche per gli appartenenti al Corpo Volontario si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 capoversi C e D dello Statuto.

ART. 28

RICONOSCIMENTI

I Volontari che si distinguono: per costanza di presenza in Associazione, diligenza e disciplina nell'Associazione, presenza ai turni e che compiono atti di particolare merito possono essere premiati con:

- a) Encomio semplice
- b) Encomio solenne
- c) Medaglia di bronzo (dopo 5 anni di servizio)
- d) Medaglia d'argento (dopo 10 anni di servizio)
- e) Medaglia d'oro

I riconoscimenti di cui ai punti a) e b) sono conferiti dal Comandante di Sezione.

Le proposte per i riconoscimenti di cui ai punti c), d), sono presentate dal Comandante di Sezione al Consiglio di Sezione per la ratifica.

La medaglia d'oro, su proposta del Comandante di Sezione, è conferita dal Consiglio di Sezione.

ART. 29

SANZIONI DISCIPLINARI

I membri del Corpo Volontario sono tenuti all'osservanza di tutte le norme vigenti nell'Associazione in forza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Disposizioni, scritte o orali, di servizio, nonché della normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Ogni trasgressione è punita con:

- a) Ammonimento da parte di qualsiasi organo disciplinare.
- b) Sospensione temporanea, dal servizio ed eventualmente anche dalla frequenza delle Sedi e delle Delegazioni dell'Associazione, fino a un massimo di trenta giorni da parte del Comandante.
Contro il provvedimento del Comandante è ammesso ricorso al Consiglio di Sezione.
- c) Sospensione temporanea dal servizio ed eventualmente anche dalla frequenza della Sede e delle Delegazioni dell'Associazione fino a un massimo di novanta giorni da parte del Consiglio di Sezione.
Contro il provvedimento del Consiglio di Sezione è ammesso ricorso alla Commissione di Disciplina.
- d) Sospensione temporanea dal servizio ed eventualmente anche dalla frequenza della Sede e delle Delegazioni dell'Associazione per periodi anche superiori ai novanta giorni ovvero l'espulsione dall'Associazione da parte della Commissione di disciplina.

Contro le decisioni della Commissione di Disciplina che comporta l'espulsione è ammesso il ricorso al Consiglio Generale.

Contro le decisioni della Commissione di Disciplina che comportano sanzioni diverse dall'espulsione è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva.

- e) Deferimento da parte di un organo di primo grado inferiore, che ritenga di dover infliggere una sanzione superiore a quella consentita dalla propria competenza a uno degli organi di primo grado superiore ritenuto competente.

I deferimenti possono prevedere su disposizione degli Organi associativi dotati di competenza disciplinare ovvero – in casi di tempestività e di urgenza – da parte del Comandante Generale la sospensione cautelativa dal servizio ed eventualmente dalla frequenza della/e Sede/i e delle Delegazioni fino a diversa decisione dell'organo investito.

Il ricorso contro le sanzioni deve essere inoltrato all'organo d'appello competente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento.

Il Volontario sottoposto a procedimento disciplinare, ad eccezione di quello che si svolga davanti al Comandante, può farsi assistere da un altro Socio con l'incarico di difensore.

I provvedimenti disciplinari sono registrati sulla scheda personale ed esposti all'Albo per una durata non inferiore a 15 giorni.

E' lasciato alla sensibilità delle persone e degli organi che hanno il compito di promuovere i giudizi disciplinari o di pronunciare i giudizi medesimi, di assumere le iniziative quando necessarie, di valutare i fatti e di graduare le sanzioni, valutata ogni opportuna circostanza; è riservato ai massimi organi disciplinari dell'Associazione, Commissione di Disciplina e Consiglio Generale, di esercitare un discreto controllo affinché tutti compiano il loro dovere, compreso quello di infliggere le necessarie sanzioni. I provvedimenti di cui ai precedenti punti c), d), e) del presente articolo dovranno essere notificati a mezzo lettera personale.

Qualsiasi sanzione disciplinare, a prescindere dal fatto che sia inflitta da un organo centrale o sezionale, è valida in tutte le Sezioni dell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dal servizio (con eventuale interdizione dalla frequenza delle Sedi o Delegazioni dell'Associazione), e quelle che prevedono la sospensione o la revoca di qualifiche operative devono essere comunicate "in forma breve" al Segretario Generale, che ha il compito di trasmetterle a tutte le Sezioni dell'Associazione. (La comunicazione deve contenere il tipo di sanzione e l'organo che l'ha inflitta e il nome del Socio colpito dal provvedimento. Per nessun motivo il riferimento specifico a luoghi, fatti o persone diverse deve essere comunicato).

Per tutto quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni statutarie (art. 55/56/57/58/59).

ART. 30

TRASFERIMENTI

Ogni appartenente al Corpo può chiedere per iscritto, al proprio Comandante di Sezione, il nulla osta per il trasferimento ad altra Sezione. Una copia della richiesta va inviata al Comandante della Sezione di appartenenza e un'altra al Comandante della Sezione di destinazione.

Il trasferimento diventa operativo solo dopo che i Comandanti sia della Sezione di appartenenza sia della Sezione di destinazione, hanno concesso, a loro insindacabile giudizio, apposito nulla-osta che deve essere comunicato per iscritto (mezzo comunicazione postale e/o affissione in bacheca al Volontario). Il consenso oppure il rifiuto al rilascio di entrambi i nulla-osta devono, in ogni caso, essere comunicati per iscritto e conservati nella cartella personale del Volontario.

Di detto trasferimento il Consiglio di Sezione di appartenenza deve prendere atto e trasmettere tutta la documentazione, in originale, relativa al Volontario alla Sezione accettante entro 60 giorni.

Il Volontario mantiene nella nuova Sezione le stesse qualifiche operative possedute nella Sezione di provenienza; eventuali iter formativi già iniziati nella Sezione di provenienza devono essere comunque completati secondo le norme previste dai Regolamenti dell'Associazione.

ART. 31

POSSIBILITA' DI EFFETTUARE SERVIZI IN ALTRE SEZIONI

Gli appartenenti al Corpo Volontario possono fare servizi in altre Sezioni dell'Associazione previa autorizzazione del Comandante della Sezione di appartenenza e di quello della Sezione ospitante.

Prima di concedere tale autorizzazione il Comandante della Sezione ospitante deve:

- accertarsi che non ci siano provvedimenti disciplinari in corso nei confronti del Volontario;
- accertarsi che il Volontario che si presenta a fare servizio non sia di turno nella Sezione di appartenenza o comunque necessario per particolari esigenze di servizio;
- accertarsi della qualifica del Volontario (Autista, Capo Servizio, Milite/Ausiliaria, Allievo/a in formazione).

Gli accertamenti sopra descritti devono essere eseguiti interpellando il Comandante della Sezione di appartenenza del Volontario o suo delegato.

Dette verifiche devono essere annotate sul registro di turno specificando anche il nome della persona interpellata.

I Comandanti possono, invece, subordinare il loro consenso a che i propri Volontari prestino servizio in altre Sezioni con carattere di continuità e/o regolarità all'esistenza di precisi accordi con il Comandante della Sezione ospitante.

E' fatto divieto assoluto a qualunque volontario, pena l'espulsione dal Corpo Volontario, di svolgere servizio a bordo di ambulanza presso altri Enti/Associazioni fintanto che si è inquadrati nel Corpo Volontario dell'Associazione.

Tuttavia - in deroga a quanto disposto in argomento – il Comandante Generale del Corpo Volontario può, su proposta del Comandante di Sezione e a suo insindacabile giudizio, autorizzare a fare - in casi particolari e/o temporanei e indicando comunque per iscritto tempi e modalità - servizio di volontariato presso e nell'ambito di altre Associazioni (in possesso della qualifica di ONLUS) di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza.

ART. 32

DIMISSIONI

Le dimissioni dal Corpo Volontario devono essere presentate, per iscritto, al Comandante; per avere effetto anche come dimissioni da socio devono essere accettate anche dal Consiglio di Sezione al quale si potrà richiedere di conservare la qualifica di socio. Al momento delle dimissioni il volontario deve restituire il tesserino di riconoscimento e la divisa e tutto il materiale in suo possesso.

ART. 33

PASSAGGIO DA VOLONTARIO A DIPENDENTE

Il passaggio da volontario a dipendente comporta la perdita della qualifica di Socio.

Resta inteso che il personale dipendente, non essendo inquadrato nel Corpo Volontario, non può svolgere, all'interno dell'Associazione, alcuna mansione al di fuori del proprio orario di lavoro né ricoprire incarichi Associativi destinati ai Volontari.

ART. 34

REGISTRO SOCI

Per tutti gli Iscritti è prevista la raccolta, cartacea e/o informatica, dei requisiti di ammissione, attività svolte, cariche sociali ricoperte, periodi di riserva, dimissioni, eventuali provvedimenti disciplinari; tale materiale è mantenuto dalla Segreteria del Comando e/o di Sezione della Croce Bianca Milano nel rispetto della legislazione vigente al riguardo del trattamento dei dati personali.

ART. 35

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento deve essere approvato dall'Assemblea Generale.

Copia del presente Regolamento Generale, del patto associativo e del documento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e rischi va consegnata - in forma cartacea/informatica - ad ogni Volontario all'atto dell'accettazione della sua domanda.

Una copia va tenuta a disposizione, in visione, nella segreteria del Comando.

Il presente Regolamento annulla i precedenti.